

**DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2017
600/2017/R/EEL**

**ISTRUZIONI AL GME PER L'ATTUAZIONE DI EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI
PROCEDURE DI BACK-UP PER IL MERCATO DEL GIORNO PRIMA E IL MERCATO
INFRAGIORNALIERO, PRESENTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2015/1222 (CACM)**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 agosto 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72);
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 713/2009), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) 1222/2015 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 1719/2016 della Commissione, del 26 settembre 2016 (di seguito: regolamento FCA);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel recante "Avvio del market coupling sulle interconnessioni Italia-Slovenia, Italia-Austria e Italia-Francia"
- la lettera del Ministero per lo Sviluppo Economico "*Designation of NEMO for Italian bidding zones*" (prot. Ministero per lo Sviluppo Economico 21294 del 15 settembre 2016), inviata alla Commissione Europea il 15 settembre 2016, in cui si designa la società Gestore dei mercati energetici S.p.a. (di seguito: GME) quale Nominated Electricity Market Operator (NEMO) per l'Italia, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento CACM;
- il documento dell'*Energy Regulators' Forum* (di seguito: ERF), recante "*ERF Rules of Procedure*" del 15 marzo 2016, con cui si è istituita, su base volontaria, una piattaforma ove i rappresentanti legali o loro delegati di tutte le Autorità di regolazione europee esprimono formalmente l'intenzione di adottare, tramite

successive decisioni formali, i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento CACM;

- il documento, recante “*All NEMOs’ proposal for the back-up methodology in accordance with Article 36(3) of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management*” (di seguito: “Proposta di procedure di *back-up*”), inviato da Gme all’Autorità in data 14 febbraio 2017, prot. Autorità 7188 del 22 febbraio 2017;
- il documento ERF, recante “*Request for amendment by all Regulatory Authorities agreed at the Energy Regulators’ Forum on the all NEMOs’ proposal for back-up methodology submitted in accordance with Article 36(3) of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management*” (di seguito: “Richiesta di emendamenti alle procedure di *back-up*”), discusso alla riunione del 13 ERF del 18 luglio 2017;
- il documento ERF “*Outcome of the Electronic Procedure on the proposals agreed at the last ERF*” del 25 luglio 2017 (prot. Autorità 25289 del 27 luglio 2017);
- la lettera del Presidente di ERF (prot. Autorità 25289 del 27 luglio 2017), inviata in data 25 luglio 2017 all’ACER, alla Commissione Europea e al NEMO Committee, con cui si comunica la decisione espressa all’unanimità da parte di tutte le Autorità di regolazione di richiedere alcuni emendamenti alla Proposta di procedure di *back-up* e si inoltra il documento “Richiesta di emendamenti alle procedure di *back-up*”.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 36 del Regolamento CACM prevede che entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso (avvenuta in data 14 agosto 2015), tutti i NEMO elaborino congiuntamente e in coordinamento con i TSO una proposta relativa alle procedure di *back-up* che consentano anche in condizioni di emergenza il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 39 del regolamento CACM (per il mercato del giorno prima) e di cui all’articolo 52 del regolamento CACM (per il mercato infragiornaliero);
- ai sensi del medesimo articolo del regolamento CACM tutti i NEMO hanno predisposto e inviato a tutte le Autorità di regolazione europee la “Proposta di procedure di *back-up*” che, in sintesi, contiene:
 - la descrizione delle procedure di *back-up* atte a consentire la risoluzione del mercato del giorno prima anche in presenza di malfunzionamenti ai sistemi primari;
 - l’indicazione delle tempistiche massime entro cui sono avviate le suddette procedure di *back-up*;
 - la descrizione delle procedure di *back-up* per consentire la risoluzione del mercato di infragiornaliero anche in presenza di malfunzionamenti ai sistemi primari;
 - la descrizione delle procedure di *back-up* per evitare che problematiche di carattere locale occorse sul mercato infragiornaliero si propaghino a livello pan-europeo;

- l'articolo 9 (6), lettera f) del Regolamento CACM prevede che tale metodologia sia sottoposta all'approvazione di tutte le Autorità di regolazione, secondo quanto previsto dal comma 10, del medesimo articolo 9;
- l'articolo 9(10) del Regolamento CACM prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte delle Autorità di regolazione o, se del caso, dell'ultima Autorità di regolazione interessata;
- l'articolo 9(11) del Regolamento CACM prevede che qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire a un accordo entro i termini di cui al comma 9(10), ACER adotti, entro sei mesi, una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8(1) del Regolamento (CE) 713/2009;
- la procedura che le Autorità di regolazione hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 9(6) del Regolamento CACM prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno del ERF, conformemente alle regole contenute nel documento "*ERF Rules of Procedure*";
- la data di ricevimento del documento "Proposta di procedure di *back-up*" da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell'articolo 9 (10) del Regolamento CACM, è il 16 febbraio 2017;
- il termine di sei mesi previsto dall'articolo 9 (10) del regolamento CACM entro il quale approvare o richiedere una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie, risulta pertanto essere il 16 agosto 2017.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il documento, recante "Richiesta di emendamenti alle procedure di *back-up*" contiene una richiesta indirizzata a tutti i NEMO che prevede in particolare i seguenti interventi:
 - giustificare i tempi di implementazione delle procedure di *back-up*, con particolare riferimento al raccordo con l'implementazione delle regole per la gestione della presenza di più NEMOs all'interno della stessa zona di mercato;
 - specificare le procedure di *back-up* per tutte le attività citate nella proposta, ivi inclusi la conferma dei risultati da parte dei NEMO e dei TSO, e individuare i soggetti responsabili per l'analisi delle problematiche e per l'attivazione delle relative procedure di *back-up*, qualora necessarie;
 - elaborare misure che consentano nel mercato infragiornaliero la chiusura del solo NEMO *Trading Hub* interessato da anomalie di funzionamento al fine di evitare impatti sugli altri NEMO;
 - introdurre una maggiore flessibilità nei sistemi di comunicazione legati al mercato infragiornaliero;
 - prevedere un obbligo in capo ai NEMO di eseguire, congiuntamente con i TSO, un *market coupling* a livello nazionale o regionale in caso di *decoupling* a

- livello europeo, qualora tale tipologia di *coupling* sia prevista nell'ambito delle procedure di *fallback* di cui all'articolo 44 del Regolamento CACM;
- specificare le tempistiche entro cui, in caso di mancato successo delle procedure di *back-up*, devono essere attivate le procedure di fallback da parte dei TSO per consentire l'allocazione della capacità in assenza del mercato;
 - nella riunione di ERF del 18 luglio 2017 è stata presentata e discussa da tutte le Autorità di regolazione la “Richiesta di emendamenti alle procedure di *back-up*”;
 - il Presidente di ERF, con lettera datata 25 luglio 2017, ha informato dell'esito della riunione ACER, la Commissione Europea e ENTSO-E e inoltrato loro il documento “Richiesta di emendamenti alle procedure di *back-up*”.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno, entro il 16 agosto 2017, istruire GME a dare attuazione a quanto previsto dal documento “Richiesta di emendamenti alle procedure di *back-up*”, conformemente alla decisione unanime assunta in sede ERF, ai sensi degli articoli 9(10) e 9(12) del Regolamento CACM;
- sia necessario inoltrare il documento Richiesta di emendamenti alle procedure di *back-up* al GME, in quanto NEMO designato per l'Italia, entro la stessa data

DELIBERA

1. di istruire il Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. a dare attuazione a quanto previsto nel documento “Richiesta di emendamenti alle procedure di *back-up*”, allegato al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di trasmettere il documento “Richiesta di emendamenti alle procedure di *back-up*” al Gestore dei Mercati Energetici S.p.a., in qualità di NEMO designato per l'Italia;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e ad ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 agosto 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni